

CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

TRA

L'Università degli Studi di Messina con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con sede legale in Via La Farina, 263 – 98123 Messina, C.F. n. 03051870834, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dr. Gaetano Sirna, nato a Cesarò (ME) il 28.08.1953.

Visto :

- ✓ il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro di cui al DM 142/98;
- ü L'art. 1 della legge N° 56 del 18/02/1989 stabilisce che per esercitare la professione di Psicologo è necessario avere conseguito l'abilitazione mediante l'esame di stato ;
- ü L'art. 1 punto 3 del D.M. N° 239 del 13/01/1992 stabilisce che il tirocinio professionalizzante deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
Psicologia Generale; Psicologia Clinica; Psicologia Sociale e Psicologia dello Sviluppo e stabilisce che all'esame di stato per l'esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano effettuato il tirocinio post- Lauream della durata di 1 anno (1000 ore) continuativo
- ✓ il DPR 328/2001 e il DPR 445/2001, relativamente alla professione di Psicologo regolamentano i tirocini professionalizzanti, quali percorsi formativi obbligatori ai fini dello svolgimento dell'esame di stato e, successivamente, dello svolgimento della professione;
- ✓ l'Università degli Studi di Messina sviluppa forme di raccordo tra il mondo accademico ed il mondo del lavoro, promuovendo il trasferimento dei saperi e favorendo l'inserimento sul mercato del lavoro dei suoi studenti in uscita dai corsi di laurea e neo-laureati.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art.2

1. Il Soggetto Ospitante, anche su proposta dell'Università degli studi di Messina (Soggetto Promotore), si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture in tirocinio professionalizzante:
 - laureati entro 18 mesi dal conseguimento della laurea;
 - corsisti di Master di I e II livello (anche cofinanziati da altri soggetti).
 - laureati che abbiano fatto richiesta di partecipazione ad un tirocinio

- professionalizzante e la cui domanda sia stata accolta positivamente dalla Facoltà/Commissione Tirocini di riferimento.
2. Il Soggetto Ospitante si riserva la facoltà di accogliere presso le proprie strutture i soggetti sopra descritti individuandoli in funzione della tipologia di tirocinio che intende attivare.
 3. La durata massima del tirocinio è altresì definita tenuto conto delle tipologie previste:
 - 12 mesi, nel caso di studenti in uscita dai corsi di laurea, laureati,
 - 6 mesi, nel caso di corsisti di Master.

Art. 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento nonché il tirocinio professionalizzante non costituiscono rapporto di lavoro, ai sensi della vigente normativa.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento nonché del tirocinio professionalizzante l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor didattico/organizzativo designato dal Soggetto Promotore e da un tutor aziendale, designato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun destinatario di tirocinio formativo e di orientamento nonché professionalizzante inserito presso il Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - i dati personali del tirocinante,
 - i nominativi del tutor didattico/organizzativo e del tutor aziendale,
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della/e struttura/e operative,
 - le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio,
 - gli estremi indicativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art.4

1. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio formativo e di orientamento nonché del tirocinio professionalizzante.
2. Durante lo svolgimento dell'esperienza il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere l'attività prevista nel progetto formativo e di orientamento;
 - b) rispettare tutte le norme previste in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze relative ai processi produttivi o ai prodotti acquisiti;
 - d) attenersi alle indicazioni fornite dal tutor didattico – organizzativo e dal tutor aziendale;
 - e) presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme predisposto dall'Università, a cura del Soggetto Ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita per attestare la propria presenza.

Art.5

1. E' consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Corso di laurea/Commissione Tirocini e

previo accordo con il Soggetto Ospitante. Non si calcolano nel computo dei limiti di durata gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

2. Il percorso del tirocinio professionalizzante, può essere interrotto in qualsiasi momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal Soggetto Ospitante, fornendo alla controparte una motivazione scritta circa la decisione di interrompere.

Art.6

1. Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (Gestione per conto dello Stato) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.
3. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art.7

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione, ha la durata di quattro anni e potrà essere rinnovata dietro scambio di volontà delle parti.

Art. 9

1. La presente Convenzione Viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e s.m.i.
2. La presente Convenzione viene redatta in triplice originale, conservata agli atti di ciascun Ente e presso il repertorio delle convenzioni dell'Università di Messina.
2. La presente Convenzione è esente da IVA come da DPR n. 633/72.
3. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/86, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Messina

Dr. Gaetano Sirna, Azienda Sanitaria Provinciale Messina

Prof. Pietro Navarra, Università di Messina